COSTRUZIONE DELL'AEROPORTO DI GENOVA-SESTRI

Art. 5 (Convenzione autonomo del porto di Genova)

Entro i limiti della spesa di lire 12.800.000.000 preventivate, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova si impegna altresi' a versare annualmente al Consorzio autonomo del porto di Genova, per un periodo massimo di anni trenta, a decorrere dal 1954 un contributo di non piu' di 200 milioni e in ogni caso non superiore al gettito annuo dello 0,50 per cento degli imponibili dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e di categoria C, gruppo 34°.

Versione in vigore dal 23 maggio 1954, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri
Estremi	Legge 16 aprile 1954, n. 156
Partizione	Convenzione autonomo del porto di Genova
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costruzione-dell-aeroporto-di-genova-sestri/convenzione-autonomo-del-porto-di-genova-art-5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it